

Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)

del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2011¹ sulla metrologia (LMetr),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di metrologia attribuite ai Cantoni, all'Istituto federale di metrologia (METAS) e ai laboratori di verificaione.

Sezione 2: Cantoni

Art. 2 Organizzazione dell'esecuzione

¹ I Cantoni organizzano l'esecuzione dei loro compiti.

² Per adempiere i compiti di cui all'articolo 4, designano il servizio specializzato (ufficio di verificaione) e i verificatori.

³ Le autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 2 LMetr) provvedono alla collaborazione con il METAS e altre autorità interessate del Cantone o di altri Cantoni.

Art. 3 Ambito di competenza

¹ Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione:

- a. strumenti di misurazione della lunghezza;
- b. misure di volume;
- c. pesi;
- d. strumenti per pesare;

RU 2012 7197

¹ RS 941.20

² RS 941.210

- e. apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua;
- f. strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione.

² Se un Cantone non dispone degli strumenti d'esame idonei o della necessaria competenza professionale per la verifica di uno strumento di misurazione, l'autorità di vigilanza di tale Cantone può incaricare un altro Cantone o il METAS di effettuare la verifica. Nei confronti della persona che richiede la verifica rimane competente il Cantone che assegna l'incarico a un altro Cantone o al METAS.

³ Secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 settembre 2012³ sulle indicazioni di quantità (OIQ), ai Cantoni competono i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità.

Art. 4 Compiti e competenze dei verificatori

¹ Nell'ambito di competenza dei Cantoni, i verificatori svolgono i compiti seguenti:

- a. verifica iniziale di strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM⁴ e apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, nella misura prevista dalle disposizioni in materia di strumenti di misurazione;
- b. esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM;
- c. controlli successivi secondo l'articolo 12 LMetr;
- d. esame degli strumenti in caso di contestazione di risultati di misurazione secondo l'articolo 29 OStrM;
- e. verifica del rispetto dell'OIQ⁵, se tale compito non è devoluto a un altro organismo secondo l'articolo 34 capoverso 1 OIQ.

² I compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono svolti presso il luogo d'impiego dello strumento di misurazione. Se non è possibile verificare con l'accuratezza prescritta lo strumento di misurazione presso il luogo d'impiego, la verifica può essere svolta in un altro luogo adatto.

³ Per l'attività nell'ambito dei controlli successivi, i verificatori tengono un elenco degli utilizzatori, rispettivamente dei proprietari e dei fabbricanti di strumenti di misurazione sottoposti a verifica e lo mettono gratuitamente a disposizione del METAS.

Art. 5 Requisiti per i verificatori

¹ I verificatori devono avere le capacità professionali necessarie per l'esercizio della loro attività.

² Devono, in particolare, frequentare i corsi di formazione e perfezionamento organizzati dal METAS e aver conseguito il diploma federale di «verificatore diplomato».

³ RS 941.204

⁴ RS 941.210

⁵ RS 941.204

Determinate parti della formazione possono essere sostituite da una formazione equivalente comprovata.

³ Fino allo svolgimento del prossimo corso di formazione di base e dell'esame di diploma, le persone che sono state nominate verificatori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 possono già svolgere l'attività di verificatore, purché dispongano delle capacità professionali di cui al capoverso 1 e abbiano ricevuto un'introduzione pratica.

Art. 6 Indipendenza dei verificatori

¹ I verificatori non possono né commerciare in strumenti di misurazione né esercitare un'attività professionale suscettibile di recare pregiudizio ai loro compiti sovrani o di mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro imparzialità.

² Possono impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui agli articoli 4 e 8.

³ Possono esercitare un'attività professionale fuori dei loro compiti sovrani soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza. Una tale autorizzazione è rilasciata soltanto se è garantito che il verificatore eserciti l'attività nel rispetto della neutralità concorrenziale.

⁴ Possono eseguire piccoli lavori di manutenzione e di regolazione sugli strumenti di misurazione al fine di procedere immediatamente alla verifica. Sono inoltre autorizzati a consegnare o a scambiare strumenti ausiliari quali pesi e misure di lunghezza, salvo disposizioni contrarie dell'autorità di vigilanza.

Art. 7 Infrastruttura e dotazione dei verificatori

¹ I verificatori devono disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate per svolgere i loro compiti.

² I costi per l'infrastruttura e la dotazione sono a carico dei Cantoni, sempre che non siano coperti dalla parte degli emolumenti riscossi secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005⁶ sugli emolumenti di verifica (OEm-V).

Art. 8 Provvedimenti

¹ In caso di impiego illegale di strumenti di misurazione, l'organismo competente secondo il diritto cantonale ripristina la situazione legale mediante verifica immediata, confisca dello strumento di misurazione o altri provvedimenti adeguati.

² Il verificatore denuncia al METAS tutti gli strumenti di misurazione che abbia scoperto non essere stati immessi regolarmente sul mercato. Il METAS prende i provvedimenti secondo l'articolo 28 capoverso 1 OStrM⁷.

³ I provvedimenti in caso di violazione delle disposizioni concernenti le indicazioni di quantità sono retti dall'articolo 35 capoversi 4–6 OIQ⁸.

⁶ RS 941.298.1

⁷ RS 941.210

⁸ RS 941.204

Art. 9 Procedura e rimedi giuridici

¹ La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

² Il ricorso contro decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale si fonda sulle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 10 Rendiconto

Ogni autorità cantonale di vigilanza presenta al METAS una relazione annuale sull'assolvimento dei compiti del Cantone.

Sezione 3: METAS**Art. 11** Ambito di competenza

¹ Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3.

² Il METAS svolge le funzioni di cui all'articolo 34 capoversi 2–5 OIQ⁹.

Art. 12 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione

¹ Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti:

- a. esegue gli esami del tipo e decide sull'ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 OStrM¹⁰;
- b. nei casi di cui alla lettera a, effettua la verifica iniziale degli strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di strumenti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni.

² Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti:

- a. effettua l'esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'articolo 18 OStrM;
- b. effettua l'esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l'articolo 29 OStrM.

³ È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati.

⁹ RS 941.204

¹⁰ RS 941.210

Art. 13 Controlli successivi

¹ Il METAS effettua controlli successivi (art. 12 LMetr):

- a. su strumenti di misurazione soggetti alla propria competenza (art. 11);
- b. su strumenti di misurazione soggetti alla competenza cantonale (art. 3), qualora ciò sia previsto dal programma del DFGP di cui all'articolo 15.

² Informa in anticipo i Cantoni dei controlli secondo il capoverso 1 lettera b.

Art. 14 Vigilanza

¹ Il METAS vigila sull'esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di verifica-

² In particolare il METAS esercita la vigilanza secondo le modalità seguenti:

- a. emanazione di direttive nei confronti degli uffici e dei laboratori di verifica-
- zione;
- b. assistenza e ispezione degli uffici e dei laboratori di verifica-
- c. fornitura di consulenza e istruzioni al personale di uffici e laboratori di verifi-
- cazione;
- d. controllo dei campioni, degli strumenti d'esame e delle apparecchiature di uf-
- fici e laboratori di verifica-
- e. vigilanza sulla correttezza delle verificazioni effettuate dai laboratori, tramite
- controlli a campione sugli strumenti di misurazione;
- f. esame delle relazioni annuali presentate dai Cantoni e dai laboratori di verifi-
- cazione.

Art. 15 Programma di definizione delle priorità in materia di controlli successivi e vigilanza

¹ Il DFGP elabora annualmente un programma in cui si definiscono le priorità nell'ambito delle attività di controllo successivo e di vigilanza del METAS.

² Il METAS presenta annualmente al DFGP una relazione in merito all'attuazione del programma citato e all'esecuzione dell'OStrM¹¹.

Art. 16 Formazione e perfezionamento

¹ Il METAS organizza corsi di formazione e di perfezionamento professionale.

² La frequenza ai corsi è gratuita per i verificatori di nomina cantonale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2.

¹¹ RS 941.210

Art. 17 Assistenza amministrativa

Il METAS può esigere che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini¹² gli comunichi, per un periodo determinato, l'importazione di determinati strumenti di misurazione.

Art. 18 Assistenza amministrativa internazionale

Con riferimento alla legge sulla metrologia, il METAS è competente per l'assistenza amministrativa internazionale nell'ambito dell'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 1995¹³ sugli ostacoli tecnici al commercio.

Sezione 4: Laboratori di verifica**Art. 19** Autorizzazione

¹ Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verifica a eseguire la verifica iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM¹⁴) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza.

² Nell'autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verifica a:

- a. svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; sono fatte salve eccezioni in singoli casi motivati;
- b. mettergli a disposizione senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1;
- c. impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui il laboratorio di verifica è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

Art. 20 Condizioni per l'autorizzazione

Il laboratorio di verifica deve adempiere le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate alle sue funzioni, nonché del personale tecnico necessario;
- b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti; segnatamente il capo del laboratorio di verifica e il personale non possono esercitare attività che potrebbero portare a conflitti d'interesse;

¹² La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

¹³ RS 946.51

¹⁴ RS 941.210

- c. avere la sede in Svizzera;
- d. disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un'autorità statale;
- e. dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale nell'esercizio delle proprie attività.

Art. 21 Domanda d'autorizzazione

¹ La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificaazione deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la natura e la portata dell'attività prevista;
- b. la prova che il laboratorio di verificaazione adempie le condizioni di cui all'articolo 20.

² Non sussiste alcun diritto all'autorizzazione come laboratorio di verificaazione.

Art. 22 Rilascio e revoca dell'autorizzazione

¹ Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione.

² L'autorizzazione stabilisce in particolare:

- a. il campo d'attività del laboratorio di verificaazione;
- b. il nome del titolare del laboratorio di verificaazione;
- c. il nome del capo del laboratorio di verificaazione e quello del suo sostituto;
- d. il raggio d'azione assegnato;
- e. i locali d'esame;
- f. i metodi d'esame;
- g. gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione;
- h. i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni;
- i. i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificaazioni;
- j. i requisiti della stesura dei certificati di verificaazione;
- k. la riscossione degli emolumenti di verificaazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS;
- l. l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM¹⁵;
- m. i requisiti dell'emanazione di decisioni.

³ L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.

⁴ Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificaçione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta.

⁵ Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze.

⁶ Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono piÙ adempite.

Art. 23 Doveri del titolare del laboratorio di verificaçione

¹ Il titolare del laboratorio di verificaçione è responsabile dell'esercizio del laboratorio stesso.

² Nomina, fatta salva l'approvazione del METAS, il capo del laboratorio di verificaçione e disciplina la sua supplenza.

³ Garantisce che l'attività di verificaçione sia eseguita in Svizzera.

⁴ Il laboratorio di verificaçione può, col consenso del METAS, riconoscere i risultati d'esame di laboratori esterni svizzeri ed esteri.

⁵ I laboratori di verificaçione devono informare immediatamente e senza esserne richiesti il METAS di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell'autorizzazione.

Art. 24 Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificaçione

¹ Il capo del laboratorio di verificaçione è responsabile delle verificaçioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

² Deve impegnarsi per iscritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescrizioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d'esame in modo abusivo.

Art. 25 Requisiti professionali del capo e del personale del laboratorio di verificaçione

¹ Il capo e il personale del laboratorio di verificaçione devono avere conoscenze professionali sufficienti in base alla loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche.

² Il capo e il personale del laboratorio di verificaçione devono eseguire coscienziosamente i propri compiti.

³ Il METAS ha la facoltà di obbligare i capi e il personale dei laboratori di verificaçione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 26 Obbligo di segretezza

Il titolare, il capo e il personale del laboratorio di verificaçione sono tenuti, salvo nei confronti del METAS, a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei compiti loro assegnati nell'ambito della presente ordinanza.

Art. 27 Procedura e rimedi giuridici

¹ La procedura per l'emanazione di decisioni da parte dei laboratori di verificaione è disciplinata dalla legge del 20 dicembre 1968¹⁶ sulla procedura amministrativa.

² La procedura di ricorso contro le decisioni è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 28 Obbligo di rendiconto

Il capo di ogni laboratorio di verificaione deve presentare al METAS una relazione annuale sull'attività del laboratorio stesso.

Sezione 5: Costi**Art. 29**

Il METAS sostiene i costi relativi all'assistenza ordinaria agli uffici di verificaione, nella misura in cui non sono addebitati ai clienti degli uffici di verificaione nell'ambito degli emolumenti ai sensi dell'OEm-V¹⁷.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 30** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 15 febbraio 2006¹⁸ che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia;
2. ordinanza del 15 febbraio 2006¹⁹ sui laboratori di verificaione.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni all'esercizio di un laboratorio di verificaione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità:

- a. fino al decorrere del termine ivi previsto, qualora questo sia successivo al 31 dicembre 2012;
- b. fino al 31 dicembre 2013, qualora la scadenza dell'autorizzazione sia precedente o uguale al 31 dicembre 2012; fanno eccezione i casi di cui al capoverso 3.

² Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è retto dall'articolo 22 capoverso 4.

¹⁶ RS 172.021

¹⁷ RS 941.298.1

¹⁸ [RU 2006 1637]

¹⁹ [RU 2006 1643, 4705 n. II 107]

³ L'autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificaçione che sono stati autorizzati dall'Ufficio federale di metrologia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁰ sui laboratori di verificaçione.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

²⁰ [RU 2006 1643, 4705 n. II 107]